

- **Oggetto:** A proposito di permessi per motivi personali: non cambia ciò che prevede il CCNL
- **Data ricezione email:** 23/10/2024 01:34
- **Mittenti:** CislScuola Belluno Treviso - Gest. doc. - Email: cislscuola.belluno.treviso@cisl.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <tvic81300t@istruzione.it>, <tvic81400n@istruzione.it>, <tvic81500d@istruzione.it>, <tvic816009@istruzione.it>, <tvic817005@istruzione.it>, <tvic818001@istruzione.it>, <tvic81900r@istruzione.it>, <tvic820001@istruzione.it>, <tvic82100r@istruzione.it>, <tvic82200l@istruzione.it>, <tvic82300c@istruzione.it>, <tvic824008@istruzione.it>, <tvic825004@istruzione.it>, <tvic82600x@istruzione.it>, <tvic82800g@istruzione.it>, <tvic83000g@istruzione.it>, <tvic83100b@istruzione.it>, <tvic832007@istruzione.it>, <tvic833003@istruzione.it>, <tvic83400v@istruzione.it>, <tvic83500p@istruzione.it>, <tvic83600e@istruzione.it>, <tvic83700a@istruzione.it>, <tvic838006@istruzione.it>, <tvic841002@istruzione.it>, <tvic84200t@istruzione.it>, <tvic84300n@istruzione.it>, <tvic84400d@istruzione.it>, <tvic845009@istruzione.it>, <tvic846005@istruzione.it>, <tvic847001@istruzione.it>, <tvic84800r@istruzione.it>, <tvic84900l@istruzione.it>, <tvic85000r@istruzione.it>, <tvic85100l@istruzione.it>, <tvic85200c@istruzione.it>, <tvic853008@istruzione.it>, <tvic854004@istruzione.it>, <tvic85500x@istruzione.it>, <tvic85600q@istruzione.it>, <tvic85700g@istruzione.it>, <tvic85800b@istruzione.it>, <tvic859007@istruzione.it>, <tvic86000b@istruzione.it>, <tvic861007@istruzione.it>, <tvic862003@istruzione.it>, <tvic86500e@istruzione.it>, <tvic86600a@istruzione.it>, <tvic867006@istruzione.it>, <tvic868002@istruzione.it>, <tvic86900t@istruzione.it>, <tvic870002@istruzione.it>, <tvic87100t@istruzione.it>, <tvic87200n@istruzione.it>, <tvic87300d@istruzione.it>, <tvic874009@istruzione.it>, <tvic875005@istruzione.it>, <tvic876001@istruzione.it>, <tvic87700r@istruzione.it>, <tvic87800l@istruzione.it>, <tvic87900c@istruzione.it>, <tvic88000l@istruzione.it>, <tvic88100c@istruzione.it>, <tvic882008@istruzione.it>, <tvic883004@istruzione.it>, <tvic88400x@istruzione.it>.
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** CislScuola Belluno Treviso <cislscuola.belluno.treviso@cisl.it>

Testo email

Con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione 12991 del 13 maggio 2024, stanno circolando interpretazioni che ne farebbero discendere una modifica di quanto, in materia di permessi per motivi personali e familiari, stabilisce il CCNL del comparto istruzione e ricerca. Le cose non stanno così, come si può dedurre leggendo senza forzature di parte quanto scrive la Cassazione nella propria Ordinanza, nella quale risalta, come motivo della decisione, soprattutto l'eccessiva genericità di quanto autocertificato dal docente che richiedeva il permesso.

Al riguardo, è bene precisare che l'istituto dei permessi retribuiti per motivi personali (che il CCNL ha esteso anche al personale a tempo determinato con contratto annuale o al termine delle attività didattiche) è disciplinato da CCNL stesso, che lo definisce come un diritto del/la dipendente e ne stabilisce con precisione le modalità di fruizione, prevedendo in particolare che i motivi personali o familiari per il quali la richiesta è prodotta siano "documentati anche mediante autocertificazione".

La sentenza in realtà non attribuisce al dirigente nuovi poteri rispetto a quelli di cui già dispone, ma ribadisce, ancora una volta, quali criteri debba soddisfare l'istituto dell'autocertificazione, escludendo che possa essere redatta in termini troppo vaghi.

Nell'ambito di un principio di "reciproca buona fede", il lavoratore attesta le proprie esigenze e, nei limiti previsti dal CCNL, il dirigente valuta "l'opportunità" (riprendendo il termine usato dalla suprema corte) di riconoscere il diritto al permesso, non con riferimento alle esigenze documentate dal dipendente, ma ad altre eventuali ragioni ostative (quelle che la Corte definisce "opposte esigenze", in alcun modo interpretabili come valutazione discrezionale delle motivazioni addotte), anch'esse da formalizzare debitamente.

Ciò che la sentenza ribadisce, pertanto, è in sostanza la necessità che il lavoratore, fatti salvi i diritti alla riservatezza, fornisca per la richiesta di permesso una specifica motivazione, che nel caso in questione appariva eccessivamente generica, tanto da far ritenere fondato – per quel preciso motivo e non per altro - il diniego opposto dal dirigente.

CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE

Via Bargoni, 8 00153 Roma - +39 06 583111
=====

Ai sensi del Reg.EU 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio, inclusi gli allegati, sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Qualsiasi violazione è sanzionabile a livello amministrativo, civile e penale.

The information in this e-mail and in any files attached is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please destroy this message and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this e-mail for any purpose, not disclose all or any part of its contents to any other person according to the European Regulation EU n. 2016/679.

=====

Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.